



PARERE MOTIVATO
n. 165 del 15 DICEMBRE 2015

Oggetto: **Comune di SALZANO (VE). Piano del traffico – P.d.L. “P.N.9”.**
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 15 dicembre 2015 come da nota di convocazione in data 14 dicembre 2015 ns. prot. gen. 507255/71.03.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Salzano (VE), sotto elencata, con nota prot. n. 5973 del 29/04/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 185313 del 04/05/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità del Piano del Traffico – P.d L. “P.N. 9” Comune di Salzano (VE):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 21/04/2015;
- Studio sull’assetto viabilistico.

CONSIDERATO che da una verifica della documentazione presentata, risultava carente per la Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l’istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l’espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 199656 del 12/05/2015, un’integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che con nota prot n. 194924 del 08/05/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Venezia
- Provincia di Venezia
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Comune di Mirano
- Comune di Noale
- Comune di Martellago
- Comune di Scorzè
- Azienda Ulss n. 13
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e Laguna

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, prot. 10161 in data 13.07.15, con la quale ha fatto pervenire dichiarazione attestante che non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

Si riporta, di seguito, una sintesi dei pareri espressi dalle Autorità Ambientali consultate:

- La Provincia di Venezia – Direzione Ambiente - pec prot. n. 45872 del 28/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 228452 del 03/06/2015 ha fatto pervenire parere sostanzialmente favorevole, evidenziando le problematiche inerenti al consumo di suolo.
- Il Comune di Noale con pec del 28/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 226347 del 29/05/2015 ha fatto pervenire parere sostanzialmente favorevole, evidenziando problematiche relative alla viabilità (SP37, SP35, SP38 e la SR515) nonché la necessità di porre in sicurezza un percorso ciclabile per il tratto della SP35.



- L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 13 con pec prot. n. III.4/46422 I EDU acquisita al prot. regionale n. 234637 del 08/06/2015, ha fatto pervenire parere nel quale esprime osservazioni dal punto di vista igienico sanitario, in particolare sugli effetti cumulativi dei vari interventi previsti, in particolare viabilità e conseguente aumento di traffico (SP37) e del rumore.
- L'ARPAV - Dipartimento di Venezia - con pec prot. n. 58811 del 11/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 242284 del 11/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano del Traffico collegato al PdL "PN9" in Comune di Salzano.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, l'intervento descritto si configura in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si evidenzia inoltre che, pur ritenendo impatti transitori quelli legati alle fasi di cantierizzazione, risulta fondamentale che siano in ogni caso adottate tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente dell'intervento proposto.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione delle opere, da tenere in considerazione.

Stato dell'ambiente

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2013-2014 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare esaminato, si fa presente che il testo definitivo dovrà contenere una più opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal Piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- campagne di monitoraggio della qualità dell'aria effettuate in Comune di Salzano (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias/aria/dap-venezias-campagne-di-monitoraggio-qualita>);
- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2013 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezias>).

Inquinamento acustico

Relativamente all'impatto che la realizzazione del Piano, nei diversi scenari possibili, avrà sul clima acustico, la Relazione ambientale si limita ad affermare genericamente "si ritiene che l'impatto acustico sia molto modesto", senza che a supporto di tale affermazione sia riportata la benché minima valutazione quantitativa. Ciò non ha riscontro nella dovizia di dettagli con cui invece vengono trattate altre matrici ambientali (si veda per esempio l'inquinamento atmosferico), ed è quanto meno singolare, essendo evidente che il principale impatto del trasporto sulla qualità di vita dei residenti in ambito urbano è dato dal rumore.



L'assenza di valutazioni sull'inquinamento acustico è incomprensibile, se si tiene conto che i modelli di traffico stradale impiegati per lo studio del Piano hanno fornito previsioni numeriche dei flussi di traffico nei diversi scenari previsti, e ciò permetterebbe con una certa facilità di ottenere stime degli appropriati indici acustici; anche se a tale fine necessita un dettaglio superiore a quello dei dati riportati nella relazione ambientale (ad esempio è necessario discriminare fra periodo diurno e notturno, fra mezzi leggeri e pesanti).

Anche l'approssimazione con cui vengono illustrati i riferimenti normativi in materia di rumore è indicativa della scarsa attenzione riservata, in modo ingiustificato, a questa matrice. E' necessario che per tutti gli assi viari, vengano individuate: la classificazione, l'ampiezza delle fasce di rispetto, e i limiti applicabili, e questo non solo per le Strade Provinciali

Si rileva infine che l'affermazione riguardo alla modesta entità dei flussi di traffico indotti non è del tutto condivisibile, se si considera che, nell'ipotesi di realizzazione della variante di Salzano, il flusso previsto su questa arteria non sarà affatto trascurabile, e tanto meno il relativo impatto acustico, data la sua vicinanza proprio con i nuovi insediamenti previsti dal piano PN9; inoltre, considerato che l'area oggetto del Piano è soggetta a limiti acustici particolarmente restrittivi (classe II), come anche la aree limitrofe, anche flussi veicolari relativamente modesti possono dare un impatto non trascurabile.

Si ritiene pertanto che il documento debba essere integrato con una valutazione quantitativa dei livelli acustici e dell'impatto acustico generato dal traffico veicolare nei diversi scenari.

Inquinamento luminoso

Si ricorda che per tutti gli impianti di illuminazione stradale di nuova realizzazione (come anche per tutti gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, previsti dal Piano) deve essere predisposto un Progetto illuminotecnico redatto ai sensi della L.R. 17/2009, nel quale deve essere attestata la conformità del progetto a tutte le specifiche previste dall'art. 9 della suddetta Legge Regionale.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nel suddetto Piano, delle considerazioni fin qui descritte.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0005805 del 26/06/2015 acquisita al prot. regionale n. 265108 del 26/06/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

“

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto, Area infrastrutture -- dipartimento territorio Sezione coordinamento commissioni (VAS VINCA NUUV), autorità competente nell'ambito del procedimento in oggetto, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 194924 dell' 8 maggio 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 3279 del 22 maggio 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 12081 RE del 1 giugno 2015, con la quale la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato quanto segue:

“Nel Rapporto Preliminare si fa riferimento a due scenari alternativi, il primo (Scenario 1), prevedendo la mera conservazione dello stato di fatto con l'aggiunta della viabilità relativa al Piano Norma 9, di scarso



impatto paesaggistico; il secondo (Scenario 2), invece, presfigura la realizzazione della cosiddetta "Variante di Salzano", consistente nella realizzazione di una rotatoria e di un nuova asse stradale in direzione est-ovest tra la SP 37 e la SP35, da considerarsi come opera complementare al Passante di Mestre. Proprio la eventuale realizzazione di tale asse, che si configurerebbe come un'ulteriore casura territoriale, rischia di determinare inevitabili alterazioni percettive nell'ambito di riferimento con conseguenti ripercussioni paesaggistiche e, pertanto, la scrivente Soprintendenza, per quanto di competenza, ravvisa la necessità di sottoporre il Piano in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si coglie l'occasione per ribadire che il rapporto ambientale dovrà affrontare le seguenti problematiche paesaggistiche:

- a) esaustiva illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano con altri pertinenti piani o programmi;
- b) esaustiva considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, ad esempio, anche in riferimento allo stato attuale del patrimonio culturale;
- c) esaustiva considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dal piano;
- d) esaustiva considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla variante proposta, con particolare riferimento alle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica;
- e) esaustiva considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche architettonico, archeologico, il paesaggio e l'inserimento tra questi e gli altri fattori ambientali;
- f) esaustiva considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano proposto;
- g) esaustiva considerazione delle ragioni che hanno motivato la scelta delle alternative individuate nella variante stessa e la descrizione di come è stata effettuata la valutazione;
- h) esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi, quindi, anche sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione del piano proposto. In particolare le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali. Nella fase attuativa, le azioni previste saranno oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso APQ - Accordi di Programma Quadro, o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiBACT.

Vista la nota prot. 6440 del 22 maggio 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"Dal momento che il Piano in argomento ricade in un'area non interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico, né ad alta probabilità di rinvenimenti archeologici, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla variante proposta. Resta salvo in ogni caso il disposto dell'art. 90 del decreto legislativo 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti nel corso dei lavori previsti nel piano".

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 12081 RE del 1 giugno 2015 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e nota prot. 6440 del 22 maggio 2015 della

Soprintendenza archeologia del Veneto, ritiene con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-



VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 148/2015 in data 15.10.15: del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):

““RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. 148/2015 IN DATA 15.10.15:

Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano del Traffico - P.d. L. "P.N. 9", nel Comune di Salzano (VE).

Pratica 3009

Codice SITI NATURA 2000: IT3250008 "Ex Cave di Villetta di Salzano";

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatta dall'ing. Michele Artusato, acquisita al prot. reg. con n. 384970 del 25/09/2015;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza esamina gli effetti sui siti della rete Natura 2000 conseguenti al Piano del Traffico che valuta l'assetto viabilistico indotto dalla proposta di Piano di Lottizzazione denominato "Piano Norma 9", localizzato al margine ovest di via Oberdan, che si sviluppa in circa 6 ha, nel quadrante nord del nucleo insediativo centrale del Comune di Salzano;

PRESO ATTO e VERIFICATO che gli interventi in argomento ricadono all'esterno dei siti della rete Natura 2000;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto alle seguenti alterazioni (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";

PRESO ATTO che l'area di massima influenza è congruente con i fattori di pressione riportati;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento non ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi habitat di interesse comunitario;

PRESO ATTO che lo studio per la Valutazione di Incidenza in argomento ha riconosciuto all'interno dell'area di analisi le seguenti specie: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Podarcis muralis*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;

PRESO ATTO che, nello studio esaminato, gli effetti nei confronti delle specie sono valutati come non significativi;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico delle specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

RITENUTO che per il progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti delle suddette specie nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree soggette a trasformazione;

RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014;



CONSIDERATO che, per le peculiarità di questa istanza, per l'attuazione del progetto in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di screening di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce:

1. di vietare lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori";
2. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
3. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione dell'ing. Michele Artusato, il quale dichiara che "La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

ESPRIME

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano del Traffico - P.d. L. "P.N. 9", nel Comune di Salzano (VE)".

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 15 dicembre 2015, esaminati gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 148/2015 del 15.10.15, ritiene che il Piano in oggetto, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA sopra espressamente riportate.

VISTE



- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano del Traffico – P.d.L. “P.N.9” - Comune di Salzano (VE), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal Rapporto Ambientale Preliminare e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati: della Provincia di Venezia – Direzione Ambiente -, Azienda Ulss n. 13, ARPAV – Dipartimento di Venezia – e del Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VincA sopra espressamente riportate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 8 pagine.